



Introduzione della Presidente Milly Cometti

Il 6 febbraio 2026 in una sala del Museo dell'Arte Classica di Sapienza Università di Roma, si è svolto il **XVII Convegno Nazionale della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) "Non è solo una questione di denaro. Quando il tema economico entra in mediazione familiare"**, ospiti della Facoltà di Lettere e Filosofia. La scelta di questi spazi non è stata casuale: la gipsoteca, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Antichità, è un gioiello e simbolo di un indirizzo di studi che permette di sviluppare un profondo pensiero critico, capace di analizzare la complessità delle relazioni e del mondo.

Quando abbiamo saputo dalla nostra socia, la prof. Claudia Chiarolanza, che l'Università Sapienza di Roma, a novembre 2025, ha dedicato, alla violenza di genere, non una sola giornata, ma un mese caratterizzato da un ciclo di incontri dal titolo "Una giornata non basta. Sapienza contro la violenza di genere", abbiamo pensato che fosse importante fermarci a riflettere su un tema poco affrontato e sottovalutato: Quanto incide il denaro nella conflittualità e quando l'influenza è così preponderante e controllante da trasformarsi in violenza?

I disaccordi finanziari sono spesso uno dei principali fattori predittivi di divorzio e i coniugi con uno stile di spesa diverso tendono a litigare sul denaro.

In mediazione osserviamo che il denaro trascende il valore puramente economico, diventando un potente simbolo di emozioni e dinamiche relazionali profonde. Rappresenta sicurezza, potere, controllo, riconoscimento ed a volte anche colpa.

Il suo significato, influenzato dalla storia familiare, trasforma le questioni patrimoniali in un linguaggio per comunicare bisogni inespressi.

Nelle separazioni il denaro a volte funge da risarcimento per una trasformazione relazionale, da coppia coniugale a coppia genitoriale, che si fatica ad accettare.

Non tutti i mediatori sono formati alla mediazione globale, ma il tema della relazione economica è importante anche per chi non si occupa di denaro ed è per questo motivo che abbiamo chiesto ad uno psicologo, il prof. Edoardo Lozza, professore ordinario di Psicologia Economica presso l'Università Cattolica di Milano, ad un giurista, il Prof. Romolo Donzelli, professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Macerata, avvocato cassazionista ed ad una psicologa criminologa, la Prof. Anna Maria Giannini, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia di "Sapienza" Università di Roma, di aiutarci ad osservare i diversi punti di vista ed acquisire importanti competenze.

Il tema del denaro in mediazione assume una forte valenza simbolica, è fondamentale per i mediatori professionisti conoscere la definizione tecnico/giuridica della violenza psicologica ed economica e l'impatto nella relazione di queste forme di violenza sulle vittime.

Oggi la legge chiede a noi mediatori di essere forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere (art. 12 *quater* disp. att. c.p.c.), questo perché se l'obiettivo della mediazione familiare è il raggiungimento di un accordo ragionato, è necessario per noi essere competenti nel saper riconoscere quando non è possibile riequilibrare le posizioni di potere e quindi di conseguenza interrompere la mediazione e inviare ad altro professionista.

Il tema del mese dedicato da Sapienza Università di Roma era proprio "Violenza Economica. Riconoscerla. Comprenderla. Combatterla".

È dovere di tutti noi come cittadini riconoscere la violenza economica, che è una subdola e poco conosciuta forma di violenza psicologica, per poterla contrastare.

Il report di WeWorld in collaborazione con Ipsos, del 2023 "Ciò che è tuo è mio", evidenzia che il 49% delle donne in Italia ha subito almeno una volta violenza economica, dato che sale al 67% tra le separate/divorziate.

Ecco perché è importante per un mediatore professionista conoscerla e saperla riconoscere.

La nostra associazione si occupa di mediazione familiare da più di 30 anni e tra i nostri soci non mancano studiosi della materia e professionisti attenti alle relazioni familiari.

Per questo motivo il convegno ha voluto concludere la giornata con uno scambio di esperienze dei nostri soci, coordinati dalla vicepresidente Rita Della Lena, su come gestire i rapporti economici in mediazione.

Sicuramente questa giornata di studi non poteva essere sufficiente per trattare il tema con l'attenzione e l'approfondimento che necessita, ci saranno sicuramente altre occasioni di confronto per permettere a tutti noi di essere non solo osservatori di cambiamenti sociali, ma protagonisti di buone prassi.



Psicologia del denaro: introduzione agli stili monetari

Il **Prof Edoardo Lozza**¹ ha introdotto il tema del valore simbolico del denaro, già oggetto di studio in ambiti molto diversi da quello economico per il quale è essenzialmente considerato un mero strumento.

E così, in ambito neuroscientifico si è riscontrato che maneggiando il denaro si attivano i circuiti limbici, quelli più profondi, del piacere e delle dipendenze mentre la psicologia sociale ha focalizzato che produce l'effetto di renderci un po' più egoisti e razionali, tanto che il denaro può costituire un tabù nelle relazioni (si pensi alla fase del corteggiamento); per la psicologia cognitiva il denaro è un incentivo ad essere più razionali e performanti e può costituire sia un vettore che un elemento distorsivo della razionalità; per la psicanalisi è un simbolo con effetti ambivalenti tra potere e sicurezza e tra libertà e amore e viene posto allo stesso livello di sesso e cibo.

Il modo di relazionarsi con il denaro, quindi, va ben oltre il «come usiamo i nostri soldi»; rispecchia significati profondi (talvolta non del tutto consapevoli) che ciascuno di noi attribuisce al denaro; ogni stile monetario si riflette in modi specifici di parlare (o non parlare) di denaro, di usare le nostre risorse e di vivere le relazioni economiche.

Partendo da queste molto sintetiche considerazioni la ricerca ha elaborato sei stili diversi di vivere il rapporto con il denaro che -qualora estremizzati- potrebbero anche sfociare in manifestazioni patologiche.

1. Ritentivo: si tende a tesaurizzare e trattenere il denaro come valore statico. Simboleggia essenzialmente la ricerca di sicurezza. Produce l'esigenza di disporre di cospicua liquidità con difficoltà a godersi il patrimonio

2. Prodigo: opposto al precedente ma molto legato ad esso. Simboleggia amore per sé e i propri cari. Sviluppa energia dai movimenti in uscita: la spesa gratifica in quanto tale e non per l'oggetto acquisito. Provoca acquisti compulsivi e tendenza a regali costosi.

3. Avido (non equivale ad avarizia): è importante il flusso in entrata; l'acquisizione di denaro è crescita del sé. Vi è tendenza ad investimenti rischiosi. Il denaro è potere.

4. Competitivo: anche qui è simbolo di potere e successo ma in costante confronto sociale. Serve ad esercitare controllo sugli altri: guadagno per dimostrare quanto valgo; è molto legato all'autostima. I rischi sono insoddisfazione e indebitamento e, ovviamente, non c'è alcun tabù a parlare di denaro.

¹ Professore di Psicologia Economica, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

5. **Individualista**: il denaro simboleggia libertà, indipendenza dalle relazioni. La paura di perdere autonomia produce l'evitamento di debiti anche sociali.

6. **Ambivalente**: il denaro è visto come potenziale corruttore che potrebbe produrre una mercificazione delle relazioni; non ci si cura del denaro evitando anche di parlarne. C'è rifiuto del materialismo.

Questi stili sono stati sinora elaborati in base a studi a livello individuale come predittori in relazione a: comportamenti di acquisto (consumi sostenibili, acquisti di impulso, consumi ostentativi, ...), investimenti (propensione al rischio, ESG, relazione con consulenti finanziari, ...), sovraindebitamento, gioco d'azzardo e ludopatia, violenza economica.

Sarebbe interessante proseguire la ricerca indagando: i) su come funzioni il denaro nelle coppie, ii) sulla sua incidenza nelle situazioni di conflitto, iii) su quali stili siano funzionali all'armonia di coppia, iv) se alcuni stili possano essere protettivi della relazione e v) su quale approccio quantitativo esista tra affetti profondi e denaro.

Questioni economiche e conflittualità familiare

Il **professor Romolo Donzelli**² ha sviluppato alcune riflessioni su come si declinino le controversie economiche afferenti la vicenda separativa, portando lo sguardo dell'avvocato che di tali controversie si deve occupare, consapevole dei più complessi risvolti che gli aspetti economici implicano e che trascendono il piano squisitamente giuridico. Il denaro, infatti, veicola valori di rilevanza costituzionale e bisogni profondi. Le premesse di metodo sono tre:

- uno degli obiettivi preminenti dell'avvocato familiarista è contenere il conflitto che è un cancro all'interno della famiglia e compromette l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, le capacità genitoriali e le relazioni genitori/figli;
- il diritto e gli strumenti giuridici spesso, anziché ridurre la conflittualità, paradossalmente l'aumentano;
- il giudizio rischia di diventare scenario di sfogo o consolazione di volta in volta dell'ira o della sofferenza della parte in un'idea di giustizia che lenisce il dolore.

Le situazioni che riguardano il danaro e gli aspetti economici prospettate nel giudizio possono avere molteplici connotazioni.

In alcuni casi le rivendicazioni economiche rappresentano **una delle modalità con cui si alimenta una, per così dire, guerra eterna** generata dalla difficoltà di elaborare il lutto della vicenda separativa. L'avvocato non ha strumenti adeguati a incidere significativamente su tale conflitto che coinvolge aspetti ben poco giuridici; potrebbe anzi peggiorare la situazione se non fosse capace di mantenere una postura umana etica e un profilo deontologico rigoroso.

² Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Macerata, Avvocato.

Le parti altre volte alimentano un giudizio su **questioni economiche per finalità risarcitorie** rispetto alla sofferenza patita, non comprendendo che l'assegno di mantenimento (salvo quello di divorzio, ma solo per una minima parte e sempre che ne ricorrano i presupposti) non ha mai funzione risarcitoria.

Nei giudizi spesso il genitore tenuto a versare il contributo di mantenimento dei figli tiene posizioni rigide erroneamente ritenendo che le **somme versate possano essere destinate dall'altro genitore a soddisfare finalità proprie**. In tali situazioni il legale è tenuto ad inquadrare correttamente l'istituto e le finalità dell'assegno di mantenimento, accompagnando il proprio assistito a comprendere l'esatta cornice di riferimento.

In certe situazioni l'**assetto giuridico** che definisce le domande economiche avanzate nei giudizi di separazione, divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriali in coppie ex conviventi **non corrisponde ad un principio di economicità**. Prima della crisi, per quanto possibile, la gestione delle risorse economiche delle parti è improntata ad un principio di buon andamento dell'amministrazione familiare delle risorse. Dopo la crisi entrano in campo rigidità e automatismi che ostacolano un'allocatione delle risorse efficiente (si pensi all'automatismo che regola l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, quali che siano i costi, magari sproporzionati, della casa, piuttosto che situazioni in cui il genitore collocatario sia proprietario di altre abitazioni). In tali contesti il giudice, applicando le norme, nella loro rigidità, potrebbe compromettere, aggravandola, la situazione finanziaria di una delle parti. Solo un accordo potrebbe essere risolutivo in quanto finalizzato ad attuare una soluzione efficiente che tenga conto di una prospettiva organizzativa che riguardi non esclusivamente il momento contingente ma il futuro a medio e lungo termine.

La ragione principale dell'antieconomicità di certe rigorose applicazioni delle norme riposa sulla differenza fra *best interests* del minore e superiore/preminente interesse del minore. La prima è una nozione relazionale che tende a perseguire il massimo soddisfacimento degli interessi del minore tenendo conto del minore sacrificio degli interessi antagonisti. La seconda nozione conduce, invece, a perseguire la massima soddisfazione a prescindere da tutto e tutti; senonché il massimo sacrificio degli interessi antagonisti sul medio e lungo periodo non può che alimentare la conflittualità.

Infine, altro scenario di proliferazione del conflitto è quello delle **spese non coperte dall'assegno di mantenimento, le cd. spese straordinarie**; gli automatismi nell'applicazione delle linee guida e dei protocolli possono essere forieri anche in questo caso di non corrispondenza a criteri di economicità e sostenibilità.

In uno scenario così caleidoscopico, al professionista è richiesto di:

- confezionare accordi che siano proiettati non al massimo raggiungimento degli interessi oggi ma che tengano conto di una prospettiva di medio lungo periodo in cui possibilmente gli interessi di tutti i protagonisti siano realizzati, con un focus eminente su quelli del minore;
- essere libero da approcci ideologici;
- rendere visibili al proprio assistito i bisogni dell'altra parte;

- avere un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, operando in team nella consapevolezza dei limiti del proprio intervento e delle proprie competenze rispetto alla complessità della vicenda separativa che non può essere mai risolta solo ed esclusivamente su un piano squisitamente giuridico.

In questo dialogo multiprofessionale finalizzato a farsi carico del conflitto familiare, la voce del mediatore familiare, professionista esperto di conflitti e facilitatore della comunicazione, non può essere trascurata.

Alcune norme da tenere presenti

Art. 337-ter c.c. provvedimenti di natura economica riguardo ai figli minorenni

Art. 337-sexies c.c. assegnazione della casa familiare

Art. 337-septies c.c. disposizioni in favore dei figli maggiorenni: assegno di mantenimento

Art. 473-bis. 12. c.p.c. contenuto dell'atto costitutivo (ricorso o comparsa) in relazione alle domande economiche in presenza di figli minori

Art. 473-bis. 18. c.p.c. dovere di leale collaborazione: disclosure

Art. 473-bis. 36. c.p.c. garanzie a tutela del credito

Art. 473-bis. 37. c.p.c. pagamento diretto del terzo

Art. 473-bis. 39 c.p.c. provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Art. 473-bis. 51. c.p.c. procedimento di separazione o divorzio su domanda congiunta: documentazione da allegare rispetto alle condizioni di natura economica

Art. 6, comma 10, DM n. 151/2023: informativa del mediatore familiare rispetto alla trattazione delle questioni economiche

Riconoscere la violenza economica

La **professoressa Anna Maria Giannini**³ ha tratteggiato la violenza agita nelle relazioni affettive con un focus sulla violenza economica e sui suoi segnali premonitori.

La violenza economica si inquadra nel più ampio alveo della violenza di genere in cui molto spesso le varie forme si presentano insieme. Purtroppo, il fenomeno tocca con numeri impressionanti le donne e ciò porta a descriverlo di norma associando la vittima alla donna e l'agente all'uomo e ciò pur nella consapevolezza che la violenza domestica può essere agita anche sui partner maschili.

La violenza di genere è **trasversale e "democratica"**, poiché riguarda ogni età e ogni contesto sociale e culturale.

Di tutte le forme di violenza, quella fisica è quella che non lascia dubbi: è visibile, è tangibile, si reperta. Le altre forme sono invece più difficili da intercettare, striscianti e particolarmente insidiose.

Quando poi la violenza, anche quella fisica, è agita **all'interno delle relazioni affettive**, la **difficoltà di intercettazione** aumenta sia per i **meccanismi di "normalizzazione"** (pensiamo al legittimare la violenza

³ Professore ordinario, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma

sessuale se commessa dal compagno e/o dal coniuge) sia per la **refrattarietà della vittima a denunciare** l'autore cui è legata dalla relazione per timore di dover affrontare difficoltà economiche, per un senso di fallimento rispetto al progetto di coppia, per vergogna.

Scatta a livello inconscio un vero e proprio capovolgimento: siccome la vittima non ce la fa a sostenere le implicazioni emotive che la violenza genera, se ne assume la colpa in un atteggiamento di **self blame**, di **responsabilizzazione** rispetto appunto alla condotta di chi ha posto in essere agiti violenti.

Altro elemento che blocca la vittima, impedendole di denunciare, è il **terrore che, denunciando, si danneggino i figli** quando in realtà, per questi figli permanere in una situazione di violenza agita fra primarie figure di riferimento significa stare in un luogo di dolore ed essere esposti a modelli che possono interiorizzare e riproporre da adulti nonché far propria la postura normalizzante della vittima.

La **violenza psicologica** accompagna tutti i tipi di violenza ed è la prima a comparire; **indebolisce la vittima** attraverso la reiterazione e la continuità, manipolandola così da **attenuare la sua capacità di reazione e attivare un meccanismo di normalizzazione**.

La **violenza**) subentra poi generando **assoggettamento e sfruttamento** finalizzati a **controllare il partner e ad impedirne l'autonomia e l'indipendenza**.

Violenza psicologica e violenza economica condividono il medesimo obiettivo del controllo e della limitazione dell'autonomia, isolando la vittima: la prima però agisce **sulla sfera emotiva e cognitiva**, minando l'autostima, l'autoefficacia e la capacità decisionale; mentre la seconda si declina **sul piano della realizzazione di vincoli materiali e strutturali**, limitando l'accesso alle risorse e la possibilità di autodeterminazione.

La violenza economica produce due tipologie di abuso:

- **economic abuse**: comportamenti di controllo che limitano la capacità della donna di acquistare, utilizzare e mantenere risorse economiche;
- **financial abuse**: sfruttamento diretto delle risorse finanziarie della vittima.

Gli **indicatori** della violenza economica sono molteplici:

- limitato o assente accesso alle risorse economiche personali (denaro, conti bancari, carte di pagamento);
- controllo sistematico delle spese, con richiesta di giustificativi e giustificazioni anche per bisogni essenziali;
- ostacoli o divieto all'attività lavorativa, formativa o di crescita professionale;
- assegnazione di risorse economiche insufficienti rispetto alle necessità quotidiane;
- utilizzo non consensuale delle risorse finanziarie o indebitamento a carico della vittima;
- presenza di vissuti di ansia, paura o colpa associati alla gestione del denaro o alla richiesta di autonomia economica.

Una efficace **azione preventiva** parte dalle **scuole** dove è importante intercettare, per acquisirne consapevolezza e scardinarli, i codici comportamentali (controllo=amore; gelosia=amore; controllo economico=cura), purtroppo ancora presenti, che preludono alla violenza, quasi legittimandola.

Prevenire ed intercettare sono attività che richiedono ai **professionisti una formazione adeguata e compiuta**, che permetta loro di eventualmente indirizzare verso gli interventi più opportuni per evitare o, quanto meno, contenere gli effetti pregiudizievoli e duraturi sul benessere individuale e relazionale della vittima che la violenza economica.

Alcune norme da tenere presenti

Art. 473-bis. 42. c.p.c. procedimento in cui vi siano allegazioni di abusi familiari o di violenza domestica o di genere

Art. 473-bis. 43. c.p.c. divieto di mediazione familiare in caso di violenza

Sezione VII – Libro Secondo c.p.c. ordini di protezione contro abusi familiari

Convenzione di Istanbul

Art. 3 l. n. 119/2013: definizione di violenza domestica

Linee Guida CISMAI 23 giugno 2017 (Requisiti minimi di intervento nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri)

Ammonimento del Questore nei casi di violenza domestica, di stalking, di cyberbullismo

Tavola rotonda: Chi ama non conta?

Dopo le tre relazioni di approfondimento teorico sul tema economico ed il suo valore simbolico e giuridico, con una particolare attenzione al fenomeno della violenza economica, la parola è passata ai professionisti che sperimentano nella attività pratica come e perché la negoziazione economica può essere efficacemente trattata in mediazione familiare.



Valeria Fassi⁴

Ha introdotto il confronto all'interno della tavola rotonda composta da mediatrici familiari professioniste, socie S.I.Me.F, con una cornice sul significato profondo e simbolico del denaro nei contesti familiari, soprattutto in quelli segnati da una vicenda separativa.

Professionista di lunga data e memoria storica dell'introduzione della mediazione familiare in Italia, la dottoressa Fassi ha ricordato come agli inizi ci fosse una certa ritrosia nel trattare le questioni economiche nella stanza di mediazione. Ben presto però fu chiaro come le tematiche economiche fossero strettamente intrecciate con quelle relazionali e affrontarle in un contesto in cui non ne emergesse il valore altro, simbolico, rispetto a quello contabile poteva pregiudicare il senso e gli obiettivi del percorso di mediazione familiare, destinato a naufragare in tribunale proprio sulle domande patrimoniali.

Un *frame* di uno dei primi casi seguiti dalla dottoressa Fassi raccontato in prima persona.

Un marito, nella discussione sulla destinazione della casa familiare, rivolgendosi alla moglie dice "sei stata tu a volere la separazione; quindi, non ti darò mai la casa". Mi aveva colpito (è la mediatrice a parlare) la connessione fra la prima proposizione "sei stata tu a volere la separazione", che fa riferimento alla relazione affettiva interrotta a causa della decisione unilaterale del partner, e la seconda proposizione "non ti darò mai la casa", che fa riferimento al fatto che due persone avevano una casa insieme e uno dei due non voleva più consentire all'altro di utilizzarla. Mi è venuta spontanea la domanda per differenza, prosegue la

⁴ Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare dal 1992, didatta SIMeF presso il Centro Milanese Terapia della Famiglia

mediatrice, e ho chiesto al marito “ma se invece di essere la signora a chiedere la separazione fosse stato lei, che differenza ci sarebbe?” e la risposta è stata immediata: “sarebbe tutto diverso. Lascerei la casa a lei”.

I beni comuni e l'acquisto della casa coniugale nelle coppie sono caricati di un grande valore simbolico, collegato all'investimento affettivo e ai progetti di vita futura. All'inizio nella coppia sussiste il mito dell'amore romantico, un'ideale di relazione pura che nell'immediato sembrerebbe indurre alla scissione della relazione affettiva dalla relazione economica e la negazione dell'importanza del denaro (“quando si ama non si conta!”). Se però si esamina il percorso di una coppia durante il ciclo di vita, con il matrimonio piuttosto che la convivenza che spesso si accompagna all'acquisto di una casa, il **denaro diventa protagonista** e non può essere trascurato.

Il legame familiare presente nella coppia può essere metaforicamente descritto come il **corpo umano** che è **un sistema costituito da tanti sottosistemi**, quello circolatorio, quello respiratorio, quello endocrino e così via, che hanno, ciascuno, una propria autonomia e una specifica funzione ma contemporaneamente sono fra loro **strettamente interconnessi** con un continuo passaggio di materia, energia e informazioni che permettono al corpo umano di sopravvivere e crescere. Quando si presenta un problema fisico è possibile analizzare virtualmente un sottosistema per verificarne la sua integrità (se si frattura un arto si può fare una radiografia); dopodiché un bravo medico deve fare una diagnosi e stabilire una terapia in base alla rilevanza del danno ma considerando il corpo nella sua complessità.

In altri termini, il sistema è un insieme di elementi tali per cui la modifica di uno di essi modifica tutta la struttura delle relazioni. L'approccio sistemico relazionale aiuta il mediatore a cogliere ancor di più come la famiglia sia un sistema naturale con una storia con continui cambiamenti in cui si intrecciano legami di sangue, legami di sesso, relazioni affettive e relazioni economico-patrimoniali.

Una buona mediazione familiare deve dunque non trascurare gli aspetti economici e aiutare la coppia a **visualizzare separatamente il canale affettivo da quello economico**, evidenziando la differenza tra il canale dell'amore interrottosì e il canale del denaro, che peraltro hanno “tempi di scorrimento” diversi, al fine di trovare un nuovo assetto per il benessere dei figli.

Come la comunicazione può essere analizzata attraverso tre dimensioni (sintassi, semantica e pragmatica), anche la relazione economica nelle famiglie può essere declinata secondo tali dimensioni:

- la sintassi: in una famiglia esiste sempre una relazione economica anche quando non se ne parla;
- la semantica: il denaro ha un significato simbolico e affettivo che va individualizzato in ogni singola famiglia rispetto agli stili di percezione del denaro di ogni individuo e tenuto conto anche del significato che l'apporto economico assume per le famiglie di origine e della dipendenza da esse;
- la pragmatica: la ricaduta reale, effettiva, di dichiarazioni come “nella nostra famiglia conta solo l'amore” piuttosto che “ai nostri figli non mancherà niente” e dei non detti (“la casa è intestata a te ma sarà mia finché campo”).

Per tornare alla metafora del corpo umano, la terapia più efficace, quando la situazione è complessa, è quella internistica, che tenga conto del corpo nel suo insieme. Analogamente il mediatore familiare dovrà

occuparsi di quella famiglia che affronta la vicenda separativa, visualizzando tutte le tipologie di relazione, comprese quelle di natura economico patrimoniale, perché solo così il percorso potrà pervenire a soluzioni complessive veramente stabili.

Daniela Rodella⁵

La Riforma Cartabia con l'introduzione del Capo I *bis* nel Titolo II delle Disposizioni attuative del codice di procedura civile, in particolare con la previsione dell'art. 12 *sexies* ("Disciplina dell'attività del mediatore"), cui è seguita l'emanazione del decreto interministeriale 27 ottobre 2023 n. 151, ha tracciato delle linee guida con le quali il mediatore familiare, quale che sia il modello di mediazione praticato, deve fare inderogabilmente i conti.

Il DM n. 151/2023 laddove descrive i contenuti dell'informativa, **incide potenzialmente sulla struttura del percorso di mediazione familiare** quando si tratti di "affrontare" il tema economico patrimoniale nella stanza. Il DM 151/2023 prevede infatti uno specifico obbligo deontologico al comma 10 dell'art. 6 (titolato "regole deontologiche") che consiste nel dovere di informare i mediandi della *facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato*: il che implica la possibilità che i legali partecipino alla fase di negoziazione durante il percorso di mediazione in cui magari si sono già sperimentati direttamente in un confronto negoziale autonomo.

L'analisi del regolamento rispetto al tema economico sollecita una serie di interrogativi sui quali merita soffermarsi per evitare che certe declinazioni della norma possano compromettere due dei fondamentali della mediazione familiare: l'empowerment finalizzato a valorizzare l'autodeterminazione dei mediandi e la riservatezza.

Innanzitutto, il termine "**assistere**": nel linguaggio tecnico-giuridico esso ha un significato particolarmente pregnante ed implica un atteggiamento, per così dire, interventista del legale che ben potrebbe sostituirsi al proprio cliente; ancorché sia necessaria una delega espressa, è intuitiva la significativa compromissione della capacità di autodeterminazione dell'assistito.

La previsione della possibilità di presenza dell'avvocato nella stanza è ipotizzata solo in caso di "pendenza di procedura giudiziaria". V'è da chiedersi quale sia la *ratio*. Il legislatore immagina imprescindibile la presenza di una competenza tecnica nel contesto della negoziazione su certe tematiche, alla stregua della previsione di un legale anche quando si sottoscrive l'accordo? Se così fosse, allora, perché circoscrivere questo contenuto dell'informativa solo nell'ipotesi di giudizio radicato e perché "inquinare" il *setting* quando il confronto con il legale su tali aspetti potrebbe benissimo avvenire fuori dalla stanza? Oppure si vuole avere nella stanza una figura che possa "rappresentare" i possibili sviluppi del processo (ad esempio le linee guida in termini di spese non coperte dall'assegno di mantenimento che, con i loro automatismi, sembrerebbero escludere qualsiasi possibilità di decisione altra da parte dei genitori)? Di certo **l'avvocato porta nella stanza la dimensione processuale della vicenda** ma ciò, lungi dall'essere di ausilio, ben potrebbe determinare il concreto rischio di ricatapultare i mediandi nella logica binaria dell'agone.

⁵ Mediatrice Familiare professionista iscritta nell'elenco del Tribunale di Torino, didatta presso la scuola dell'Associazione GeA Genitori Ancóra, avvocato.

Al mediatore familiare si impone quindi una riflessione su come condurre questi incontri allargati (ben diversi da quello informativo e forse anche da quello in cui si dovrebbe sottoscrivere l'accordo raggiunto indicati nell'art. 6, comma 10, lett. c), incontri la cui struttura è assonante, senza peraltro averne l'impianto e le premesse formative e deontologiche, rispetto agli incontri della pratica collaborativa.

Altro tema di riflessione è il dovere del mediatore familiare di farsi garante del **rispetto della riservatezza**, cifra della mediazione familiare: la riservatezza potrebbe essere compromessa in un assetto in cui entrano nella stanza altre figure. Sarà sufficiente, anche per i legali, il richiamo all'art. 6, comma 6, del DM? Le informazioni acquisite nella stanza potrebbero condizionare un'eventuale strategia difensiva fuori dalla essa, soprattutto nel caso in cui il percorso non si dovesse concludere positivamente: se così fosse anche solo una simile possibilità potrebbe orientare fin da subito l'atteggiamento dei mediandi, rendendoli forse reticenti e a priori meno disponibili a confronti costruttivi.

Mai come oggi, in cui una riforma ha valorizzato la mediazione familiare nella fase, quella della separazione, così delicata e complessa della vita di una famiglia, occorre che il mediatore assuma una **postura etica e deontologica** unita ad una capacità di fermarsi a riflettere sulle nuove sfide cui la mediazione familiare è chiamata.

Valentina Pontillo⁶

La mediazione familiare può accogliere anche il tema economico, se i genitori vogliono confrontarsi su questo aspetto e metterlo in agenda. Ciò avviene nel c.d. "**approccio integrato**" quando il mediatore facilita i genitori nel raggiungimento di una sintesi che tenga conto degli interessi e necessità di entrambi, senza pregiudicare i diritti di ciascuno qualora la mediazione si interrompa e il percorso congiunto fallisca.

Uscire di casa, un nuovo contratto di affitto, iniziare a versare un mantenimento, definire un importo di mantenimento sono tutti temi di profilo economico – patrimoniale che si discutono in stanza e hanno possibili ricadute sostanziali e procedurali nella eventuale vicenda separativa giudiziale.

Occorre tener conto dei diversi ruoli e competenze dei professionisti che partecipano al processo mediativo e separativo. La consulenza del legale può aiutare il genitore ad approfondire la conoscenza di tematiche più specifiche e la verifica sulle considerazioni e proposte economiche discusse in mediazione, come garanzia di maggiore consapevolezza e messa a fuoco delle possibili conseguenze giuridiche per ciascun genitore.

La messa a fuoco degli aspetti economici (il trasferimento, il mantenimento, la divisione, la spesa, il costo della scuola ...) rende più chiara la comprensione delle pretese: cosa c'è dietro quella richiesta economica, quali e quante spese sostiene la famiglia, quali sono i criteri che la normativa ci indica per determinare la contribuzione al mantenimento.

Le previsioni del decreto ministeriale n. 151/2023 introducono la possibilità per gli avvocati di essere presenti in stanza durante la trattazione dei temi economici e patrimoniali: ma ciò è così differente dal passato? La dialettica che prima era tenuta fuori ora può svolgersi nella stanza, ma è opportuno che ci sia per non trattare il tema economico in maniera settoriale.

⁶ Mediatrice Familiare professionista, avvocatessa familiarista, curatrice speciale del minore, coordinatrice del gruppo di lavoro Genitorialità e Famiglie di un'associazione nazionale di avvocati e giuristi.

Il mediatore avvocato sa muoversi con maggiore dimestichezza tra le tematiche economiche e patrimoniali e con maggiore consapevolezza delle possibili conseguenze e preclusioni.

È comunque necessario per tutti i mediatori una **collaborazione con i legali che rispetti i principi di autonomia e riservatezza**, con una comune finalità: sedimentare il tema per arrivare ad accordi consapevoli e duraturi.

Alessandra Boldreghini⁷

Il tema economico nasconde una fortissima carica simbolica, legata alla storia della famiglia in trasformazione o della coppia che si separa, alle aspettative che si sono costruite insieme al legame di coppia fino a includere la storia familiare dei componenti della coppia; perciò, è importante **scegliere il momento e il modo giusto per affrontarlo**.

La mediazione familiare è il luogo ideale per affrontare il tema economico.

Data la sua carica simbolica in caso di conflitto, il **percorso giudiziario -da solo- non ha gli strumenti adeguati per definire accordi che diano la giusta rappresentazione del valore simbolico della componente economica**. In questi casi, l'integrazione della mediazione familiare con gli aspetti giuridici risulta la strategia adeguata per evitare lunghe battaglie in tribunale e pericolose emorragie di denaro.

Ci sono coppie che riconoscono da subito la mediazione familiare come il luogo ideale per trattare tutti gli argomenti che riguardano la loro riorganizzazione familiare, compreso il tema economico; spesso provengono da esperienze di convivenza, a volte anche breve, sono giovani e con bambini anche piccoli, non hanno intenzione di rivolgersi agli avvocati perché vogliono trovare un accordo fuori dalle aule giudiziarie senza il rischio di fomentare il conflitto, per mantenere un buon rapporto genitoriale.

La mediazione familiare costa significativamente di meno rispetto al percorso giudiziario, sia in termini economici, che emotivi e di tempo. E il tema economico rientra ormai a pieno titolo tra le competenze trasversali del professionista mediatore familiare.

E' importante dotarsi di strumenti e tecniche utili, quali:

- trattare il tema economico attraverso un **approccio di *problem solving*** che consente ai genitori, anche di coppie liquide, di imparare il modo con cui si prendono le decisioni insieme, di sperimentare accordi e modificarli, di trovare soluzioni creative, dopo aver affrontato le questioni relazionali e dopo aver preso piccoli accordi su elementi più semplici, avendo già sperimentato una piccola quota di fiducia.
- prendere nota fin dal primo incontro delle **informazioni di base** che riguardano il tema economico;
- mettere a disposizione della coppia tabelle che consentano ai genitori di **ricostruire il budget familiare** comprensivo di beni mobili e immobili.

È altresì obbligatorio per il mediatore familiare l'**aggiornamento permanente** e la capacità di accogliere la collaborazione con altri professionisti che possono entrare nella stanza di mediazione nel momento in cui deve essere affrontata una questione specifica, **mantenendo** comunque **la regia** del processo.

⁷ Mediatrice Familiare professionista, lavora sia nel pubblico che nel privato, iscritta nell'elenco del Tribunale di Roma, conduttrice dei Gruppi di Parola per figli di genitori separati

Gabriella Mosca⁸

Una metafora che spesso uso in mediazione familiare per far riconoscere ai genitori la parte sommersa di emozioni, bisogni e interessi di cui spesso non sono consapevoli è quella della **mezzaluna** o dell'**iceberg**: c'è altro oltre il visibile, altro che è strettamente connesso a ciò che appare.

È importante affrontare il tema economico in detto contesto, e ancor più come affrontarlo in considerazione del fatto che è una parte cruciale del percorso, sebbene complessa, poiché le dispute finanziarie sottendono spesso altre rivendicazioni emotive. Il conflitto economico in mediazione familiare è una **ferita invisibile**.

La disputa sulla divisione dei beni non è mai solo una questione di aritmetica: è un **dialogo cifrato sulle promesse infrante**, sugli anni di sacrificio congiunto e sul terrore palpabile dell'incertezza futura, un groviglio di cifre che nasconde il dolore della fine di un sogno, è il fantasma di una vita insieme, che si manifesta sotto la forma inquietante di assegni, mutui, conti correnti.

È fondamentale, dunque, che il mediatore familiare aiuti i genitori, attraverso un metodo e tecniche specifiche, nella gestione delle emozioni legate al denaro, li aiuti a riconoscere che le questioni economiche sono spesso cariche di significati emotivi e a distinguere tra bisogni finanziari reali e rivendicazioni emotive. Tutto ciò affinché i genitori siano capaci di focalizzarsi sulle esigenze future, di **spostare l'attenzione** dalla "colpa" o dalle recriminazioni passate **ai bisogni concreti futuri** dell'intera famiglia, con particolare attenzione al benessere dei figli minori.

In mediazione familiare, il ruolo del professionista non è solo quello di mediatore finanziario, ma di **"traduttore emotivo"** o -per usare un'altra metafora, quello di architetto di ponti che opera il congiungimento di due realtà tramite lo spostamento del focus dalla *posizione* ("Voglio X soldi") al *bisogno* ("Ho paura di non farcela") per trovare soluzioni creative e condivise che rispondano ai bisogni reali, non solo alle richieste esplicite.

Per la mia esperienza di lavoro pluriennale in un Centro pubblico dove affrontiamo quasi sempre -se i genitori lo richiedono- il conflitto economico, posso dire che normalmente i bisogni sottostanti le richieste sono:

- sicurezza futura e protezione;
- equità, giustizia e riconoscimento;
- ripresa in autonomia del controllo della propria vita

Portati alla luce questi bisogni, lavoriamo con le tecniche del *problem solving* sul concreto, facendo compilare alla coppia l'elenco delle entrate/uscite individuali e le spese dei figli su modelli predisposti. Questo consente a ciascuno di avere un quadro sufficientemente realistico del budget familiare così da poter procedere alla negoziazione su ipotesi che saranno sperimentate -quanto alla loro efficacia e sostenibilità- prima di divenire accordi.

⁸ Mediatrice Familiare professionista, psicologa e psicoterapeuta. Coordinatrice di un Servizio di Mediazione Familiare di un Centro Pubblico per le famiglie di Roma Capitale

Manuela Linares⁹

La mediazione familiare si pone come obiettivo di superare la logica del conflitto per approdare a una negoziazione ragionata che tuteli, *in primis*, il benessere della prole e la continuità del legame genitoriale. Un **approccio integrato e globale**, che affronti contestualmente sia gli aspetti relazionali (affido, tempi di visita) sia quelli economico-patrimoniali, è spesso considerato il modello d'elezione per garantire una riorganizzazione familiare completa e duratura.

Tuttavia, come emerge dall'analisi del caso pratico illustrato, l'ingresso del denaro nel setting mediativo agisce spesso da reagente, portando in superficie "ferite invisibili" che trasformano **la divisione dei beni in un campo di battaglia simbolico**.

Il caso clinico-giuridico: l'illusione della razionalità economica.

L'esperienza professionale dimostra come **la transizione dagli accordi sui figli e sulla loro gestione ordinaria alla definizione patrimoniale sia un momento di massima vulnerabilità del percorso**.

Nel caso in esame, a fronte di una iniziale convergenza sui bisogni dei minori, il tentativo di dirimere una complessa commistione patrimoniale stratificata in venti anni di matrimonio aveva rivelato l'impossibilità di una "distinzione netta" del patrimonio laddove vi fosse ancora una confusione emotiva e gestionale.

Il mediatore, in un primo momento, aveva correttamente suggerito di sospendere la negoziazione patrimoniale proprio per l'eccessiva criticità e la sfiducia reciproca. Tuttavia, l'urgenza di una delle parti di evitare perdite economiche legate ad impegni contrattuali esterni aveva forzato la mano verso un accordo globale.

Seguendo la lezione di Vittorio Cigoli, **anche il conflitto economico può diventare la manifestazione di un "legame disperante"**: chi non riesce a sciogliere il legame affettivo lo rinfocola attraverso ritorsioni pecuniarie. In questo contesto, l'accordo economico, seppur tecnicamente vantaggioso e volto a evitare pregiudizi patrimoniali, viene riletto a posteriori attraverso il filtro del tradimento o della vendetta.

Nel caso esposto è emerso chiaramente come il passaggio dal consenso alla contestazione — con accuse di "ricatti" e "vizi del consenso" espresse in sede giudiziale — non era stato dettato da una questione di cifre, ma dalla proiezione di una sofferenza che usava il denaro per non "smettere di contare" il debito emotivo verso l'altro.

In siffatti casi anche il mediatore e il contesto mediativo possono essere utilizzati per dare sfogo a sintomi tipici di questa dinamica ritorsiva.

Si sottolinea l'importanza per il mediatore, bravo interprete dei bisogni, di mantenere una **posizione di neutralità ed equidistanza**, pur nella consapevolezza che finanche l'accordo economico è pur sempre suscettibile di essere strumentalizzato come "arma difensiva" e di accettare anche il non poter o voler proseguire sulla via dell'accordo.

⁹ Mediatrice Familiare professionista iscritta nell'elenco presso il Tribunale di Marsala, avvocato cassazionista, tutore e curatore speciale del minore, coordinatore genitoriale

Viviana Vicario¹⁰

Come regolarsi in caso di reticenza/rifiuto/sospetto di non trasparenza nell'espone e rivelare il proprio stato economico e patrimoniale da parte di uno o entrambi i mediandi?

Le riflessioni su questo tema e le possibili risposte e soluzioni si fondano sui principi che regolano l'intervento e costituiscono le premesse dalle quali partire:

- 1) il mediatore è terzo e imparziale (come viene anche ribadito dal DM n.151 del 2023);
- 2) l'accordo è direttamente e responsabilmente negoziato dalla coppia (stesso riferimento normativo);
- 3) il mediatore familiare interrompe il percorso quando (tra le altre situazioni) ritiene che non ci ~~sono~~ **siano** le condizioni per proseguire il percorso (idem).

Ne consegue che la mediazione familiare, perché sia compiuta correttamente a tutela di tutti, deve essere fondata sulla sussistenza di **fiducia reciproca, trasparenza e lealtà** tra i componenti della coppia e anche nei confronti del contesto.

Sono requisiti necessari per poter svolgere la negoziazione, anche ovviamente sui temi economici, se richiesti, quali: chi pagherà il mutuo/affitto della casa, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, le utenze, come ci si divide i mobili o il ricavato della vendita; il mantenimento dei figli ordinario e straordinario, il mantenimento del coniuge, la divisione dei beni, il pagamento dei debiti

Per procedere alla negoziazione è necessario che vi sia piena contezza del patrimonio, delle entrate e delle uscite di ciascuno e dei figli, del funzionamento dell'economia familiare.

Per aiutare tale "**disclosure**" già in fase di redazione del genogramma si possono chiedere e annotare le informazioni necessarie; si può anche chiedere alla coppia di compilare delle tabelle (una per ciascuno e una per i figli) che aiutano ad individuare (suggerendo varie voci) tutte le entrate e tutte le uscite.

Quando uno dei due o entrambi non vogliono essere chiari su questi aspetti è importante cercare di capire perché vi è questo rifiuto o reticenza, se sono manifesti, chiedendone le ragioni.

Va sempre ribadito il concetto di necessità di trasparenza lealtà e fiducia perché la mediazione funzioni e si possa valutare se vi è ancora spazio per lavorare sulla fiducia e cosa l'abbia fatta mancare.

È anche bene ricordare il principio di riservatezza al cui rispetto è sottoposto il mediatore ma anche i mediandi e che quanto emerge in fase di mediazione non può essere riportato in altre sedi (anche questo potrebbe aiutare a superare la reticenza).

È necessario anche valutare la mediabilità che può essere inficiata sotto due aspetti:

- la mancanza di fiducia e trasparenza e lealtà impedisce la prosecuzione della mediazione (solo sugli aspetti economici o anche su altri temi?);
- il comportamento e le reazioni di chi nella coppia non si oppone o nulla contesta rispetto alla reticenza dell'altro; un'accettazione di quanto dice l'altro può porre il sospetto che vi sia disequilibrio all'interno della coppia tale costituire un ostacolo alla prosecuzione.

¹⁰ Mediatrice Familiare professionista, lavora presso un consultorio privato accreditato e presso l'Organismo di mediazione COA di Brescia, avvocatessa e curatrice speciale del minore

In certi casi potrebbe essere utile anche chiedere di esibire la documentazione economica, facendo presente che in caso di procedimento giudiziale il Giudice potrebbe anche richiedere indagini alla polizia tributaria, come previsto dalla normativa vigente.

Conclusioni

di Rita Della Lena e Daniela Rodella



Gli argomenti teorici e le esperienze riportate durante la giornata hanno suscitato grande interesse presso gli iscritti al convegno; per questo motivo abbiamo proposto alla Presidente di elaborare -a nostra cura- una sintesi dei lavori da pubblicare sul sito al fine di consentirne la conoscenza anche ai soci che non vi hanno potuto partecipare.

A corredo dell'esposizione delle riflessioni emerse, grazie alla ricchezza dei contenuti delle relazioni mattutine ripresi e sviluppati negli interventi pomeridiani, vorremmo aggiungere qualche nostra considerazione che possa favorire il necessario confronto da proseguire in future occasioni, dato che il tema proposto non poteva certamente essere esaustivamente sviluppato nelle poche ore antecedenti la convocata assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Un primo aspetto emerso riguarda il ruolo che il mediatore familiare può assumere nell'affrontare il tema economico.

Gli interventi delle colleghe professioniste hanno dato voce ad opinioni anche diverse: per alcune la stanza della mediazione può essere il contesto ideale ove il mediatore può – in piena autonomia- favorire la negoziazione della coppia sugli aspetti economici, per altre occorrono competenze giuridiche (ma forse non solo, anche contabili, fiscali ecc.) ulteriori e specifiche di altri profili professionali.

Certamente le differenze nascono dai modelli che le varie scuole di formazione facenti capo alla S.I.Me.F. adottano; e ben sappiamo che la nostra associazione è in merito totalmente inclusiva, nel rispetto ovviamente dei criteri fondamentali, condivisi, che caratterizzano la mediazione familiare.

A nostro avviso, il D.M.151/23 ha però innovato anche questo aspetto. Anzitutto ha indicato le materie di studio per la formazione iniziale e permanente del futuro professionista includendovi, tra le altre, “i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione” (art.5, lett.b).

Ne consegue che oggi la formazione del professionista è globale e comprende tutti gli aspetti che investono la crisi familiare, non solo quelli esclusivamente -né prevalentemente- relazionali/emotivi.

Detta formazione è, inoltre, univoca e omogenea per tutti, nel senso che non è prevista alcuna distinzione o articolazione interna della figura professionale in base a titolo di studio, eventuale appartenenza ordinistica o pregresse competenze giuridiche.

Inoltre, il DM n. 151/2023 fra le regole deontologiche, seppur nei doveri di informativa, prende in considerazione l'eventualità che il mediatore tratti questioni economico patrimoniali, chiarendo altresì la possibilità che i genitori si possano far assistere per tali temi dai loro avvocati nel corso della negoziazione.

Ci si può quindi legittimamente porre il quesito se -oggi- il professionista mediatore familiare possa escludere di trattare i temi economici patrimoniali quando sia richiesto dalla coppia.

Un altro tema emerso, peraltro collegato a questo, è la forma e il grado di collaborazione con i legali (dentro o fuori dalla stanza di mediazione) e la necessità di stabilire con chiarezza i confini dei rispettivi interventi professionali.

La categoria forense si sta orientando sempre più verso metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia tradizionale dentro le aule giudiziarie abbracciando quella che viene definita *giustizia complementare* esplorando -in ambiti che ci concernono quali il familiare e il successorio- campi come riconoscimento reciproco, comunicazione efficace e riorganizzazione delle relazioni.

È evidente, quindi, quanto sia importante aprire un confronto con gli avvocati che consenta di poter svolgere reciprocamente la professione senza commistione di ruoli e nel rispetto di funzioni diverse ma complementari.

Le differenti attività, del legale e del mediatore familiare, non vanno confuse ancorché per entrambe sia richiesto di acquisire competenze multidisciplinari che consentano di ampliare l'orizzonte di analisi e moltiplicare i punti di vista.

All'avvocato si richiedono *skills* relazionali e comunicativi e intelligenza emotiva. Il DM n. 151/2023 dà ai mediatori familiari indicazioni ben specifiche sui contenuti della formazione iniziale e su quelli della formazione continua, mentre l'art. 12 *quater* disp. att. c.p.c., novellato dalla Riforma Cartabia, chiarisce le ulteriori specifiche competenze richieste per l'iscrizione negli elenchi istituiti presso ciascun Tribunale.

La formazione su certe tematiche diventa imperativo, non solo deontologico, funzionale ad elevare il livello di competenza nella consapevolezza che la vicenda separativa ha una complessità tale da richiedere una risposta altrettanto complessa e poliedrica. E ciò perché l'individuo, le sue relazioni, la vita sono come i frammenti di un enorme caleidoscopio: ogni volta il disegno cambia e non è mai uguale al precedente.

Con umiltà mediatore familiare e avvocato, soprattutto, ma anche gli altri operatori, devono contaminarsi senza però mai pensare di sostituirsi reciprocamente: il mediatore familiare non potrà offrire una lettura giuridica della situazione necessaria per verificare la sostenibilità degli accordi piuttosto che l'attuazione della tregua, peraltro l'avvocato non dovrà cadere nell'equivoco che una buona capacità di transigere, piuttosto che una buona capacità di negoziare, equivalgano ad una acquisita arte del mediare in ambito familiare.

Eventi come questo convegno rappresentano l'occasione di definizione condivisa interdisciplinare di confini, laddove i confini rappresentano quella linea comune ("con-fine") riconosciuta dalle differenti professionalità, che ne definisce l'identità ma al contempo unisce e mette in comunicazione l'una con l'altra. È proprio grazie alla presenza di un confine chiaro, di un perimetro dei differenti interventi, definito e

ridefinito nel continuo confronto, che diventa possibile per le varie professionalità riconoscersi reciprocamente, rispettarsi e interagire sinergicamente.

In un periodo storico come l'attuale, in cui i confini rischiano di sfumarsi troppo per effetto di facili semplificazioni e approssimazioni, più che mai un franco dialogo multidisciplinare può alimentare la consapevolezza di quanto la mediazione familiare possa diventare la più profonda esperienza dell'incontro con l'altro.

Post Scriptum

**La relazione sulla violenza economica
della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza**

Durante la stesura di queste pagine nella seduta plenaria del 15 aprile 2026 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere è stata approvata la relazione sulla violenza economica di genere. Abbiamo ritenuto di riportarne alcune sintetiche indicazioni (il testo per esteso è pubblicato per esteso sul sito del Parlamento).

La parte centrale del documento è costituita dalla proposta di inserimento nel codice penale, nell'art. 572 c.p. relativo ai maltrattamenti in famiglia, del concetto di "*violenza economica*" che ricomprende anche l'elemento del "*controllo coercitivo*", cioè il monitoraggio ossessivo del partner anche in relazione a spese familiari di modestissimo importo.

Tra le tante sollecitazioni della Commissione, riportiamo le più significative:

- l'introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole e nelle università con particolare *focus* sull'autonomia economica di genere;
- la responsabilizzazione della donna nella sottoscrizione di impegni finanziari;
- l'acquisizione di consapevolezza da parte della donna della gestione patrimoniale familiare e della comunione dei beni;
- l'obbligo del datore di lavoro al versamento della retribuzione su conto corrente intestato alla lavoratrice;
- l'introduzione di agevolazioni fiscali per le donne vittime di violenza;
- l'adozione di misure a sostegno del rientro al lavoro dopo la maternità;
- l'istituzione di sportelli dedicati al contrasto della violenza economica;
- l'istituzione di un fondo di emergenza per donne vittime di violenza economica per consentire un sostegno economico immediato e favorire percorsi di autonomia;
- il potenziamento dell'istituto del congedo indennizzato per le lavoratrici subordinate del settore pubblico e privato e per le lavoratrici autonome del settore domestico, qualora inserite in un percorso di protezione certificato;
- il controllo della destinazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza con norme vincolanti e trasparenti.

Auspichiamo tutti che il Legislatore recepisca le indicazioni della Commissione proseguendo in un percorso di sempre maggior attenzione alle insidiose dinamiche violente che devastano le famiglie, segnandole profondamente e spesso irreversibilmente, e rendendo la risposta giudiziaria effettiva e prossima.